



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Rep. Atti n. 226/CSR del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011:

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, l'assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

VISTO l'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), "per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;

VISTO l'articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che, “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”;

VISTO l'articolo 11, comma 12, del predetto decreto legge n. 78/2010, il quale prevede che, “in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011”;

VISTO l'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale stabilisce che, “ai sensi dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011”;

VISTO il proprio atto rep. n. 80/CSR del 20 aprile 2011 con il quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, questa Conferenza ha sancito l'intesa sulla proposta del Ministro della salute di determinazione del fabbisogno ante mobilità per l'anno 2011 ai fini del finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza e del finanziamento delle quote finalizzate, per un importo complessivo pari a euro 104.380.906.387 da ripartirsi secondo la rimodulazione formulata dalle Regioni e Province autonome di cui alla colonna “Fabbisogno finale ante mobilità con 347,5 milioni e 70 milioni e con riequilibrio di solidarietà delle Regioni” contenuta nel documento consegnato in seduta dalla Regioni medesime;

VISTO l'articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che: “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali”;

VISTO l'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge n. 98/2011, il quale stabilisce che: “Al sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto concordato nel corso della predetta seduta di questa Conferenza del 20 aprile 2011, le Regioni hanno avanzato al Ministro della salute la loro proposta di Tabella C contenente i nuovi valori di mobilità sanitaria interregionale per il riparto delle risorse per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2011, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2011;

VISTO il proprio atto rep. n. 165/CSR del 27 luglio 2011 con il quale questa Conferenza, a seguito della predetta ipotesi di Tabella C formulata dalle Regioni, ha sancito l'intesa sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2011;

VISTA la lettera in data 14 novembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa in questa Conferenza, la proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

VISTA la lettera in data 15 novembre 2011, con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;







Allegato 1

## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SSN  
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA  
UFF.IV EX DGPROG  
Proposta per il CIPE

**OGGETTO:** Nuovo riparto disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale nell'anno 2011, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011

La presente proposta di riparto delle risorse finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale viene riformulata dopo l'acquisizione dell'Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011 (atto rep.165) per tenere conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 6 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, laddove è stabilito che: *"per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

I **105** milioni di euro si configurano, pertanto, come la copertura della mancata applicazione della quota fissa per ricetta di 10 euro sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale, dal 1° giugno 2011 alla data di conversione del decreto-legge 98/2011. Tale importo, unitamente a:

- **347,5** mln di euro riconosciuti, per il periodo 1.01.2011 – 31.05.2011, a titolo di incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato, dall'articolo 1, comma 49 della legge 13 dicembre 2010, n.220,
- **381,5** mln di euro quale effetto derivante dall'applicazione del citato articolo 17, comma 6 del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 che stabilisce: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

garantisce la piena copertura delle esigenze finanziarie per l'anno 2011, come previsto dal Patto per la Salute 2010-2012 del 3 dicembre 2009 (art.1, comma 4, lettera c) come ripreso poi dall'articolo 2, comma 67 della legge 23 dicembre 2009, n.191.

Contestualmente, il presente riparto continua ad accantonare tra le quote vincolate l'importo di 70 milioni di euro già individuato nella precedente proposta di riparto su cui è stata acquisita l'Intesa del 27 luglio u.s.. quale ammontare di risorse destinate alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, alla luce di quanto sancito dalla Corte Costituzionale, in materia di visite fiscali, con la sentenza n. 207 del 7 giugno 2010 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102. L'



del predetto accantonamento per gli anni 2011 e 2012 è stato disciplinato dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 che dispone che: “ *In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:*

- a) *per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali.”*

La presente proposta, pertanto, a fronte di un fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale pari ad euro **106.905,300** milioni di euro, al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all' *articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 102 del 2009* ed al lordo della somma di **167,80** milioni di euro, prevista a titolo di finanziamento per la medicina penitenziaria dall'art.2, comma 283, lettera c) della legge 244/07, provvede a ripartire il livello complessivo del finanziamento a carico dello Stato per l'anno 2011 previsto a legislazione vigente per soli **106.737,50 milioni di euro** escludendo - al momento - dal riparto le predette somme di **167,80** milioni di euro, alla cui ripartizione si provvederà con specifico riparto da formalizzare in separata sede.


Di seguito, pertanto, alla precedente proposta di ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, su cui è stata espressa Intesa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio u.s. (cfr. atto rep.165) e che costituisce parte integrante alla presente proposta, vengono ora allegate le nuove tabelle A), B), C), D) e E) che sostituiscono integralmente le precedenti allegate alla citata proposta del Ministero.

In particolare, nella **Tabella A)** si provvede ad effettuare la prevista integrazione di **105,00** milioni di euro ripartiti a livello regionale in proporzione alla quota di accesso, risultante dalla precedente ripartizione delle risorse per l'anno 2011 (cfr. colonna 6B della tabella A del riparto su cui è stata espressa l'Intesa del 27.07.2011).

Partendo così da un ammontare di risorse disponibili per il 2011, pari a **106.905,300 milioni di euro**, si provvedono ad accantonare le somme per attività a destinazione vincolata per un importo di **2.419,394** milioni di euro secondo il dettaglio specificato nella precedente proposta, che viene allegata alla presente e ne costituisce parte integrante, residuando così un finanziamento indistinto da ripartire pari a **104.485,906 milioni di euro**.

Pertanto la **Tabella B)**, è stata riformulata aggiornando i valori delle fonti di finanziamento destinate a copertura del livello di fabbisogno indistinto di **104.485,906** milioni di euro.

Le **Tabella C) ed E)**, contengono unicamente le modifiche derivanti dall'aggiornamento delle disponibilità di cassa delle regioni e delle province autonome, per effetto delle modifiche sopradescritte ed operate nella tabella A, fermi restando, pertanto, tutti i restanti valori della mobilità e delle quote specifiche destinate agli IZS, alla CRI, al Centro Nazionale



pianti ed alla medicina penitenziaria, quest'ultima per la sola parte di 6, 840 milioni di euro, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230, come indicato nella tabella D).

Roma, 11 NOV. 2011

Il Ministro





**TAB B FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO - ANTE MOBILITÀ e POST RIEQUILIBRIO**  
(importi in euro)

Regioni	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle P. A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	TOTALE INDISTINTO FINALIZZATO ANTE MOBILITÀ e POST RIEQUILIBRIO +
	9	10					
PIEMONTE	167.095.971		2.518.158.506	571.156.000	4.613.540.193		7.869.950.671
V D'AOSTA	4.341.336	102.137.894	98.585.358	17.144.000			222.208.589
LOMBARDIA	344.688.926		7.885.380.680	1.388.428.000	7.370.696.759		16.989.194.365
BOZZANO	17.089.038	357.161.661	406.186.287	67.671.000			848.107.986
TRENTO	17.328.157	456.623.443	359.113.078	66.919.000			899.983.679
VENETO	187.978.900		3.050.971.621	599.794.000	4.629.121.266		8.467.865.787
FRIULI	47.484.584	1.172.769.278	807.382.754	162.365.000			2.190.001.616
LIGURIA	62.729.872		790.774.757	210.693.000	1.954.062.293		3.018.259.922
E ROMAGNA	171.955.829		2.877.471.822	595.104.000	4.105.004.685		7.749.536.337
TOSCANA	138.369.096		2.110.288.842	454.412.000	3.918.126.315		6.621.196.253
UMBRIA	34.031.402		369.727.092	97.787.000	1.092.664.423		1.594.209.917
MARCHE	57.467.177		749.610.362	172.692.000	1.766.443.071		2.746.212.610
LAZIO	162.193.247		3.898.365.575	689.309.000	5.039.868.224		9.789.736.046
ABRUZZO	41.537.068		468.574.712	124.511.000	1.701.067.885		2.335.690.665
MOLISE	12.952.736		52.563.174	26.451.000	476.247.911		568.214.822
CAMPANIA	163.215.831		1.509.511.645	409.850.000	7.672.988.639		9.755.566.115
PUGLIA	113.350.898		1.024.229.189	307.277.000	5.483.095.727		6.927.952.814
BASILICATA	16.926.354		67.087.789	44.895.000	891.554.512		1.020.463.656
CALABRIA	47.418.994	4.202.774.742	1.638.449.648	362.169.000	3.088.437.603		3.439.388.269
SICILIA	128.084.893	2.049.044.238	634.687.152	144.638.000		2.226.401.460	8.557.879.743
SARDEGNA	45.917.138						2.874.286.529
<b>TOTALE</b>	<b>1.982.157.447</b>	<b>8.340.511.257</b>	<b>31.489.370.717</b>	<b>6.644.546.000</b>	<b>53.802.919.506</b>	<b>2.226.401.460</b>	<b>104.485.906.387</b>

105.000.000

**NOTE:**

- IRAP e addizionale IRPEF - stima Dipartimento Politiche Fiscali 49,11%  
- Partecipazione Sicilia:

3.684.242.698


577.595.044



TAB. C RIPARTO INDISTINTO E FINALIZZATO - POST MOBILITÀ e RIEQUILIBRIO  
(importi in euro)

Regioni	INTERREG.le		B GESU'		ACISMOM		TOT		INTERREG.le		CELLULE STAMINALI		HANSENIANI e MANICOMIALI		PLASMADER		M = da D a L L = I = 1996 - 2007 H = G = 2009 F = E = 2009 D = A + B + C C = B = A =	M = da D a L L = I = 1996 - 2007 H = G = 2009 F = E = 2009 D = A + B + C C = B = A =	%	
	ACCONTI	ACCONTI	ACCONTI	ACCONTI	ACCONTI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI	CONGUAGLI	ACCONTI				CONGUAGLI
PIEMONTE	3.288.138	-247.940	-4.256	3.035.942	5.704.452	-1.306.794	268.954	268.954	-230.470	268.954	268.954	-230.470	268.954	268.954	268.954	268.954	268.954	268.954	7.877.362.755	7,54%
V D'AOSTA	-15.924.036	-62	-4.133	-15.928.231	86.290	-27.788	48.036	48.036	-36.539	48.036	48.036	-36.539	48.036	48.036	48.036	48.036	48.036	48.036	206.482.087	0,20%
LOMBARDIA	431.580.221	-290.720	-193.562	431.095.939	-2.421.030	-2.998.403	129.527	129.527	121.572	129.527	129.527	121.572	129.527	129.527	129.527	129.527	129.527	129.527	17.422.222.684	16,67%
BOLZANO	5.108.079	-24.502	-171	5.083.406	2.457.208	-78.842	56.539	56.539	-994.684	56.539	56.539	-994.684	56.539	56.539	56.539	56.539	56.539	56.539	849.772.799	0,81%
TRENTO	-16.539.986	-8.779	-329	-16.549.094	-5.879	-218.529	12.174	12.174	1.002.922	12.174	12.174	1.002.922	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174	12.174	884.545.807	0,85%
VENETO	96.764.662	-481.899	-55.700	96.227.063	-2.075.291	-880.853	332.578	332.578	68.375	332.578	332.578	68.375	332.578	332.578	332.578	332.578	332.578	332.578	856.160.7134	8,19%
FRILUI	23.043.420	-31.339	-9.776	23.002.311	7.568.643	-568.864	447.439	447.439	-112.403	447.439	447.439	-112.403	447.439	447.439	447.439	447.439	447.439	447.439	31.914.036	2,13%
LIGURIA	-38.557.326	-100.845	-471.535	-39.129.706	-31.847.338	13.676.287	-2.019.194	-2.019.194	-2.577	-2.019.194	-2.019.194	-2.577	-2.019.194	-2.019.194	-2.019.194	-2.019.194	-2.019.194	-2.019.194	2.221.915.652	2,85%
E.ROMAGNA	346.600.528	-424.120	-5.879	346.170.529	25.559.179	-903.257	106.011	106.011	1.051.866	106.011	106.011	1.051.866	106.011	106.011	106.011	106.011	106.011	106.011	8.126.520.976	7,78%
TOSCANA	115.367.697	-1.250.598	-82.459	114.034.690	9.921.382	-1.266.654	-205.283	-205.283	-113.282	-205.283	-205.283	-113.282	-205.283	-205.283	-205.283	-205.283	-205.283	-205.283	6.742.278.674	6,45%
UMBRIA	11.895.322	-3.567.173	-89.818	8.238.331	-96.744	-84.431	31.608	31.608	-27.540	31.608	31.608	-27.540	31.608	31.608	31.608	31.608	31.608	31.608	1.604.095.782	1,54%
MARCHE	-30.370.059	-1.068.245	-63.292	-31.444.576	12.872.844	-666.091	-348.635	-348.635	-59.622	-348.635	-348.635	-59.622	-348.635	-348.635	-348.635	-348.635	-348.635	-348.635	2.726.568.530	2,61%
LAZIO	66.199.044	-112.074.231	-29.121.242	-74.906.429	21.826.088	-1.030.327	259.766	259.766	-1.208.531	259.766	259.766	-1.208.531	259.766	259.766	259.766	259.766	259.766	259.766	9.734.586.613	9,32%
ABRUZZO	-59.652.579	-5.059.023	-273.562	-64.764.629	-58.018.341	-258.721	-31.873	-31.873	-923.641	-31.873	-31.873	-923.641	-31.873	-31.873	-31.873	-31.873	-31.873	-31.873	2.211.313.173	2,12%
MOLISE	32.976.998	-2.071.916	-107.523	30.797.559	11.409.884	-2.259	18.143	18.143	-954.091	18.143	18.143	-954.091	18.143	18.143	18.143	18.143	18.143	18.143	605.763.058	0,58%
CAMPANIA	-295.168.570	-12.220.364	-2.635.395	-310.024.329	-19.389.471	-770.830	185.776	185.776	-1.537.504	185.776	185.776	-1.537.504	185.776	185.776	185.776	185.776	185.776	185.776	9.424.023.697	9,02%
PUGLIA	-172.697.453	-7.912.475	-960.927	-181.480.835	-2.245.977	-901.460	-146.977	-146.977	7.766.348	-146.977	-146.977	7.766.348	-146.977	-146.977	-146.977	-146.977	-146.977	-146.977	6.750.943.913	6,46%
BASILICATA	-55.288.807	-1.537.672	-66.119	-56.886.599	3.284.732	-73.130	36.212	36.212	1.202.949	36.212	36.212	1.202.949	36.212	36.212	36.212	36.212	36.212	36.212	987.253.532	0,94%
CALABRIA	-216.120.578	6.733.779	-186.599	-219.573.399	1.758.427	340.892	-14.145	-14.145	-2.937.965	-14.145	-14.145	-2.937.965	-14.145	-14.145	-14.145	-14.145	-14.145	-14.145	3.205.396.362	3,07%
SICILIA	-198.883.113	-3.707.279	-107.638	-202.698.021	-3.898.399	-779.622	784.811	784.811	-1.898.130	784.811	784.811	-1.898.130	784.811	784.811	784.811	784.811	784.811	784.811	8.349.290.201	7,99%
SARDEGNA	-53.205.582	-2.525.512	-61.829	-55.792.923	5.829.150	-461.540	46.533	46.533	-76.995	46.533	46.533	-76.995	46.533	46.533	46.533	46.533	46.533	46.533	2.823.330.754	2,70%
B GESU'	161.265.807	161.265.807	34.501.689	161.265.807	-3.412.189	46.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157.853.618	0,15%
ACISMOM	0	0	0	34.501.689	46.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.548.676	0,03%
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.483.906.387	100%

105.000.000



NOTE:  
Mobilità: dati coordinamento nazionale  
B gesu' e Smom: 2009 - 0,84%

DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SSN  
ANNO 2011

TAB. D. RIPARTO VINCOLATO PER REGIONI E ALTRI ENTI  
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e			a Altri Enti		CENTRO NAZ FRAPPIANTI	TOTALE VINCOLATO
	CONTRATTO	CONTRATTO	FUNZIONAME NTO	CR	Regioni		
MEDICINA PENITENZIAR IA	13	14	15	16	17		
853.000	1.003.000	321.967	23.937.145			26.115.112	18 = da 12 a 17
44.000	2.491.000	706.389	49.628.474			53.645.863	
820.000						38.000	
38.000						48.000	
48.000						31.984.558	
363.000	1.350.000	368.270	29.903.288			160.000	
FRUOLI						307.000	
LIGURIA						510.000	
E.ROMAGNA						391.000	
TOSCANA						18.772.854	
UMBRIA						106.000	
MARCHE						26.407.014	
LAZIO						18.837.226	
ABRUZZO						45.000	
MOLISE						29.372.222	
CAMPANIA						18.750.626	
PUGLIA						53.000	
BASILICATA						190.000	
CALABRIA						20.648.021	
SICILIA						20.414.503	
SARDEGNA							
B. GESU'							
ACISMOM							
TOTALE	10.000.000	3.469.000	238.063.000	142.903.350	2.000.000	401.843.350	

CRITERI DI RIPARTO VINCOLATO  
- Medicina Penitenziaria - come 2010  
- I-ss. Contratto - come il 2010  
- Funzionamento - come il 2010  
- Funzionamento - come il 2010  
- I-ss. Contratto - come il 2010  
- Funzionamento - come il 2010  
- Funzionamento - come il 2010

1,45%  
1,07%  
1,07%



TAB. E. EROGAZIONI DI CASSA  
(importi in euro)

Regioni	a Regioni e P.A.			a Altri Enti		TOTALE	Disponibilità di cassa (al netto mobilità) già assegnata con riparto FSN 2011	Disponibilità di cassa (al netto mobilità) assegnata con presente riparto integrato	Somma residua da assegnare
	RETTEFFICA PER RATEIZZAZIONE SALDO MOBILITA' ABRUZZO	TOT	TOT	TOT	TOT				
19 = 11 + 12 + 9 + 10	7.713.119.784	7.710.913.832	7.710.913.832	22 = 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + B (Gesù) + Smom	25.262.112	7.702.854.700	7.702.854.700	7.908.673	
100.046.856	100.046.856	100.046.856			115.729.358	115.729.358	115.729.358	-	
17.078.353.738	17.066.321.661	17.066.321.661			16.644.505.439	16.644.505.439	16.644.505.439	17.072.785	
475.560.100	0	0			473.857.287	473.857.287	473.857.287	-	
410.642.206	0	0			426.032.078	426.032.078	426.032.078	-	
8.373.991.234	8.371.386.543	8.371.386.543			8.271.377.357	8.271.377.357	8.271.377.357	8.509.530	
1.801.821.790	0	0			969.747.754	969.747.754	969.747.754	-	
2.915.808.042	0	0			2.952.496.940	2.952.496.940	2.952.496.940	3.033.110	
7.955.075.147	7.944.600.276	7.944.600.276			7.577.580.508	7.577.580.508	7.577.580.508	7.787.666	
6.604.300.578	6.600.936.190	6.600.936.190			6.476.173.383	6.482.827.157	6.482.827.157	6.653.774	
1.570.175.380	1.569.900.692	1.569.900.692			1.558.576.461	1.560.178.515	1.560.178.515	1.605.054	
2.669.207.353	2.669.207.353	2.669.207.353			2.685.985.708	2.688.745.433	2.688.745.433	2.759.725	
9.573.175.366	9.573.175.366	9.573.175.366			9.617.704.895	9.627.542.799	9.627.542.799	9.837.904	
2.169.988.105	2.199.998.105	2.199.998.105			2.291.806.414	2.294.153.597	2.294.153.597	2.347.183	
592.855.322	591.812.009	591.812.009			554.691.075	555.262.086	555.262.086	571.011	
9.261.314.866	9.261.314.866	9.261.314.866			9.882.546.718	9.592.350.284	9.803.566	9.803.566	
6.638.144.015	6.638.144.015	6.638.144.015			6.807.639.876	6.814.601.916	6.814.601.916	6.962.040	
970.379.178	970.379.178	970.379.178			1.002.511.817	1.003.537.302	1.003.537.302	1.025.488	
3.158.167.368	3.158.167.368	3.158.167.368			3.388.512.964	3.391.969.275	3.391.969.275	3.456.311	
4.918.864.566	4.018.864.566	4.018.864.566			4.222.643.575	4.227.020.108	4.227.020.108	4.376.533	
728.684.377	728.684.377	728.684.377			779.325.152	779.325.152	779.325.152	-	
93.977.675.389	93.977.675.389	93.977.675.389			94.069.530.337	94.163.237.683	94.163.237.683	93.707.347	
TOTALE	401.843.350	401.843.350	401.843.350	587.405.644	587.405.644	94.069.530.337	94.163.237.683	11.392.653	

TOT CASSA DA STATO = 7 + 8  
TOT CASSA DA REGIONI = 7 + 8  
TOT CASSA

94.565.081.033  
10.322.668.704  
104.887.749.737

105.000.000